



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

AL DECRETO DELEGATO 24 FEBBRAIO 2016 N.18 - NORME ATTUATIVE DELLA LEGGE 25 GENNAIO 2011 N.5 – LEGGE SULLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE (RATIFICA DECRETO DELEGATO 10 DICEMBRE 2015 N.181)

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di rielaborazione del testo del Decreto Delegato 10 dicembre 2015 n.181 ratificato dal Consiglio Grande e Generale in data 18 febbraio 2016, all'articolo 23, comma 1, del nuovo Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.18 "Norme attuative della Legge 25 gennaio 2011 n.5 – Legge sulla Progettazione Strutturale", è stata inserita la lettera e) dello stesso come nel testo originario, mentre tale lettera è stata soppressa in sede di ratifica.

La formulazione corretta del suddetto articolo 23 è pertanto la seguente:

Art. 23

(Competenze dei tecnici abilitati)

1. La progettazione e la direzione dei lavori delle opere come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b) e di cui agli articoli 10, 11 e 12 della Legge n.5/2011 è affidata a:

- a) ingegneri in possesso di laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale iscritti all'Albo professionale, per tutte le opere strutturali, geotecniche ed idrauliche con esclusione degli aspetti geologici;
- b) architetti in possesso di laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale iscritti all'Albo professionale, per tutte le opere strutturali con esclusione degli aspetti geologici, geotecnici ed idraulici;
- c) geologi in possesso di laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale iscritti all'Albo professionale, per tutti gli aspetti di tipo geologico, per le opere in terra e per gli interventi di consolidamento dei versanti e dei terreni, comprese le verifiche di stabilità, ad esclusione delle opere strutturali che restano di esclusiva competenza degli ingegneri;
- d) geometri e periti edili iscritti al relativo Albo professionale di appartenenza per le costruzioni di opere in muratura per le quali è ammesso il dimensionamento semplificato mediante soli criteri di natura dimensionale previsti nelle norme tecniche vigenti in Italia. Dette opere devono essere semplici, regolari in pianta ed in elevazione e rispettare tutte le condizioni e le regole di dettaglio.

1-bis. La progettazione e la direzione dei lavori delle opere di cui al comma 1 può essere affidata a dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione in base alle competenze indicate nelle superiori lettere a), b), c) e d) del comma 1 limitatamente alle opere commissionate dall'Amministrazione.

2. La caratterizzazione geomeccanica dei terreni e delle rocce può essere effettuata sia da un geologo che da un ingegnere. Le interazioni con le strutture ed il dimensionamento geotecnico delle stesse restano di esclusiva competenza degli ingegneri.

San Marino, addì 26 febbraio 2016/1715 d.F.R

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini